

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

**che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico**

[notificata con il numero C(2009) 4084]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

- (1) I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L'utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi <sup>(2)</sup>. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(3)</sup>. Possono tuttavia essere importati nella Comunità gli articoli trattati con questi biocidi.
- (2) I composti organostannici disostituiti, comprendenti in particolare i composti di dibutilstagno (DBT) e diottilstagno (DOT), sono ampiamente utilizzati nei prodotti di consumo in cui agiscono da stabilizzanti o catalizzatori.
- (3) È stato riscontrato che l'utilizzo di composti organostannici nei prodotti di consumo comporta un rischio per la salute umana, in particolare per i bambini. I rischi specifici per la salute dei bambini e degli adulti inerenti a vari articoli di consumo sono stati individuati in una valutazione dei rischi <sup>(4)</sup> e confermati nel parere, emesso

il 30 novembre 2006 <sup>(5)</sup>, del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) della Commissione.

- (4) Sebbene i composti organostannici disostituiti e trisostituiti abbiano gli stessi effetti nocivi per la salute, vale a dire un'azione immunotossica sulla ghiandola del timo, ed agiscano in modo cumulativo, la potenza dei composti trisostituiti (come il TBT e il TPT) è maggiore di quella dei composti disostituiti (DOT e DBT). Inoltre, i composti organostannici trisostituiti emessi dai prodotti di consumo o di uso professionale possono avere effetti nocivi sull'ambiente, in particolare sugli organismi acquatici. Di conseguenza, è necessario imporre restrizioni più rigide per i prodotti contenenti composti organostannici trisostituiti.
- (5) Determinati composti di DBT (dicloruro di dibutilstagno CAS: 683-18-1 e idrogenoborato di dibutilstagno CAS: 75113-37-0) saranno classificati prossimamente nel quadro della direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup> come tossici per la riproduzione, categoria 2, e sarà conseguentemente vietata la vendita ai consumatori di sostanze e miscele che contengano tali composti <sup>(7)</sup>. Occorre quindi imporre restrizioni più rigide per i prodotti contenenti composti di DBT, permettendo la continuazione dell'utilizzo per un periodo supplementare solo se non vi sono alternative adeguate, come catalizzatori in sigillanti, pitture e rivestimenti RTV-1 e RTV-2 o come stabilizzanti PVC in alcuni prodotti (per esempio tessuti gommati, profili in PVC) per consentire lo sviluppo di alternative adeguate, oppure se i prodotti in questione sono già regolamentati da altre norme più specifiche.
- (6) L'esposizione ai composti di DOT è maggiore per alcuni prodotti di consumo specifici, come i tessuti con stampe, i guanti, le calzature, i rivestimenti per pareti e pavimenti, i prodotti di igiene femminile, i pannolini e gli stampi in silicone a due componenti.
- (7) Nonostante la disponibilità di alternative per la maggior parte degli utilizzi da limitare, alcuni produttori di articoli contenenti DOT e DBT hanno bisogno di tempo per adattarsi e quindi è opportuno prevedere un periodo di transizione appropriato per queste applicazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(2)</sup> GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Risk assessment studies on targeted consumer applications of certain organotin compounds (Studi di valutazione dei rischi su determinate applicazioni destinate ai consumatori di alcuni composti organici dello stagno). Studio RPA concluso nel settembre 2005.  
[http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm)

<sup>(5)</sup> [http://ec.europa.eu/health/ph\\_risk/committees/04\\_scher/scher\\_opinions\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm)

<sup>(6)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

<sup>(7)</sup> In conformità alle voci 29, 30 e 31 della direttiva 76/769/CEE.

- (8) La direttiva 76/769/CEE va pertanto modificata di conseguenza.
- (9) La presente decisione lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(1)</sup> e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) <sup>(2)</sup> e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(3)</sup>.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tec-

nico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

## ALLEGATO

Alla voce 21 «Composti organostannici» dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi:

- 
- «4. Composti organostannici trisostituiti
- a) I composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1° luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno.
  - b) Gli articoli non conformi al punto 4, lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1° luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
5. Composti di dibutilstagno (DBT)
- a) I composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno.
  - b) Gli articoli e le miscele non conformi al punto 5, lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
  - c) In via derogatoria, il punto 5, lettere a) e b), non si applica fino al 1° gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:
    - adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),
    - pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli,
    - profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,
    - tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,
    - tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l'acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.
  - d) In via derogatoria, il punto 5, lettere a) e b), non si applica a materiali e articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (\*).
6. Composti di dioctilstagno (DOT)
- a) I composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:
    - articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,
    - guanti,
    - calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,
    - rivestimenti per pareti e pavimenti,
    - articoli di puericoltura,
    - prodotti per l'igiene femminile,
    - pannolini,
    - stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2).
  - b) Gli articoli non conformi al paragrafo 6, lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
- 

(\* ) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.»